

**AI CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA
SEZIONE A.M.**

= S E D E =

Prot.: M_D.AAVSMA _____

Tit. Arch. SMA/125/G50-2/1-107

OGGETTO: *Rappresentanza Militare - Risposta alla delibera del Co.Ce.R. AM n. 1 – verbale 107/2009/X.*

Riferimenti: *fg. SMA12COCER AM/G.50.2.2/9437 datato 30.01.2009.*

DELIBERA N. 1: *“Trasferimento dei delegati della Rappresentanza Militare”.*

L'art. 13 del DPR 691/1979 contiene le disposizioni di dettaglio relative all'ipotesi del trasferimento dei delegati dei Consigli di Rappresentanza Militare.

La predetta norma prevede che “i trasferimenti dei delegati, ...qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene. In caso di discordanza prevarranno le motivate necessità d'impiego dell'amministrazione militare purché il delegato da trasferire possa essere sostituito nell'organo di rappresentanza...”.

Tale ultima condizione costituisce un'importante tutela per la funzione rappresentativa per la cui operatività è possibile ricorrere alla proclamazione del primo dei non eletti e, se necessario, anche all'indizione di elezioni straordinarie.

Al riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ritiene che la predetta norma regolamentare costituisce “la manifestazione del più alto punto di equilibrio raggiungibile nell'attuale assetto costituzionale, in tema di trasferimento dei delegati delle rappresentanze ...” e che l'attività di rappresentanza “...dei militari deve sempre adeguarsi alle esigenze proprie della funzione di Forza armata...”.

In tale contesto evidenzio che nei rarissimi casi in cui sono reimpiegati delegati dei Consigli di R.M. c'è generalmente un'esigenza imposta da specifiche disposizioni (ad esempio dalle norme sull'avanzamento del personale militare che impone lo svolgimento di attribuzioni specifiche e di periodi di comando) o di carattere funzionale.

In ogni caso, laddove le condizioni non consentono di soddisfare pienamente le richieste del personale coinvolto, la F.A. valuta generalmente la possibilità di individuare una sede vicina o, per evitare decadenze dal mandato rappresentativo, nell'ambito dell'Alto Comando di appartenenza.

L'applicazione dell'art. 13 del R.A.R.M. (DPR 691/1979) nei termini suddetti, alla quale si ispira la F.A., appare la più coerente con il quadro costituzionale vigente e in linea con i pronunciamenti degli organi di giustizia amministrativa sopra richiamati.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE